

COMUNE DI QUINCINETTO
Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) ANNO 2008

MODALITA' DI VERSAMENTO DELL'IMPOSTA

- con **bollettino di conto corrente postale** - versamento sul c/c **n.70943253** intestato a “Comune di Quincinetto ICI Servizio Tesoreria”;
- tramite **modello F24** indicando il codice del comune (H127);
- tramite il servizio online predisposto sul sito web del Comune all'indirizzo <http://www.comune.quincinetto.to.it>;

Si ricorda che, ai sensi del c.166 della L.27/12/2006 n.297, il pagamento dell'I.C.I. deve essere effettuato con arrotondamento all'euro.

L'imposta può essere versata **IN DUE RATE** ciascuna pari al 50% dell'imposta oppure **IN UNA SOLA RATA ANNUALE** calcolata applicando le aliquote e detrazioni deliberate per l'anno in corso.

TERMINI DI VERSAMENTO DELL'IMPOSTA

Versamento dell'acconto (o unica rata) entro il **16 giugno 2008** ed il saldo entro il **16 dicembre 2008**.

MODALITA' DI COMUNICAZIONE DELLE VARIAZIONI

Per le variazioni intervenute durante l'anno 2007, il contribuente deve darne comunicazione al Comune utilizzando il **classico modello ministeriale di “dichiarazione”** di cui all'art. 10, comma 4, D.Lgs. 504/1992. Tale dichiarazione deve essere consegnata al Comune entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi. I modelli saranno a disposizione degli utenti presso gli uffici comunali.

ALIQUOTE D'IMPOSTA anno 2008

Le aliquote di imposta e le riduzioni sono rimaste invariate rispetto all'anno 2007 ossia:

- **5,00** per mille aliquota ordinaria per le unità immobiliari e per i terreni fabbricabili.
- **4,00** per mille per le unità immobiliari situate **FUORI DAL CENTRO ABITATO OLTRE QUOTA 365**;
- **5,75** per mille per i fabbricati classificati nella cat.”D”;

ESENZIONE I.C.I. ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE

Il Decreto Legge approvato dal Consiglio dei Ministri in data 21/05/2008 dispone che non sono più soggette ad Ici le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ovvero quelle considerate tali dal D.Lgs. n. 504/1992, cui si aggiungono le relative pertinenze (categorie catastali C6, C2 e C7). Rimangono escluse dall'esenzione le categorie catastali A1, A8 ed A9 (abitazioni di lusso, ville, castelli) le quali potranno usufruire solamente della detrazione comunale deliberata pari a € 103,29.

Riduzioni per particolari casi sociali

1. Unità immobiliari possedute ed utilizzate da portatori di handicap / **0,25 per mille di riduzione su aliquota ordinaria**;
2. Unità immobiliari possedute ed utilizzate da lavoratori cassaintegrati e/o iscritti nelle liste di mobilità i quali, alla data di scadenza del pagamento dell'imposta, si trovino in tale situazione da almeno un anno / **0,25 per mille di riduzione su aliquota ordinaria**;
3. Unità immobiliari possedute ed utilizzate da pensionati con la pensione minima sociale di età superiore a 65 anni / **0,25 per mille di detrazione su aliquota ordinaria**;

Le predette riduzioni saranno concesse soltanto su una unità immobiliare e a condizione che il reddito derivante dal calcolo ISEE sia inferiore a 10.000,00 euro.

Riduzioni per incentivi urbanistici

1. Unità immobiliari site nel centro storico interessate da progetti di recupero o da progetti di realizzazione di garages o posti auto / **0,25 per mille di riduzione su aliquota ordinaria**;
2. Unità immobiliari inagibili o inabitabili situate anche al di fuori del centro storico interessate da progetti di recupero / **0,25 per mille di riduzione su aliquota ordinaria**;

Detti incentivi vengono concessi per un periodo di 5 anni dalla data di fine lavori e per un periodo massimo di 8 anni dalla data di inizio lavori.

Riduzioni per istanze proposte dai cittadini

1. Su istanza presentata dal cittadino interessato, la Giunta Comunale, dopo aver richiesto una valutazione alla Commissione Edilizia, può applicare delle riduzioni per particolari casi di non rispondenza del valore catastale dell'edificio, rispetto alla situazione reale. In particolare saranno presi in considerazione gli edifici situati in prossimità di manufatti di pubblica utilità realizzati posteriormente alla data di costruzione del fabbricato, e che abbiano diminuito il valore reale dell'immobile. Le riduzioni si applicheranno fino a quando l'Agenzia del Territorio, alla quale verranno trasmesse le istanze dei cittadini, non esprimerà un parere in merito alla richiesta di

revisione della rendita. All'atto della risposta si dovranno applicare le aliquote corrispondenti alle rendite proposte e cesseranno le riduzioni concesse.

- **Riduzione massima concedibile pari al 33% dell'aliquota ordinaria.**

Tutte le predette riduzioni possono essere applicate salvo presentazione di regolare comunicazione I.C.I. indicante il tipo e su quale fabbricato la riduzione è stata applicata.

Riduzioni per i fabbricati di montagna

Per incentivare l'attività di recupero delle baite situate in zone di montagna, sono state stabilite delle riduzioni sul totale finale dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per i predetti fabbricati in base alle seguenti caratteristiche:

Tipologia	Descrizione	Riduzioni
Altitudine	* Da fuori il centro abitato alla loc.S.Maria (da quota 365 a quota 950);	5%
	* Dalla loc. S.Maria alla loc. Scalaro (da quota 951 a quota 1450);	8%
	* Oltre la loc. Scalaro (da quota 1451 e oltre)	10%
Accessibilità	* Strada privata/consortile	7%
	* Senza strada **	12%
Elettrificazione	* Zona non elettrificata ***	8%

N.B.** Si considera "senza strada" quando il tempo di percorrenza dalla strada più vicina supera i 5 minuti (a piedi), oppure quando l'accessibilità risulta di fatto non agevole;

***Si considerano elettrificate le abitazioni site in zone raggiunte dall'elettrificazione anche se il proprietario non ha provveduto all'allacciamento.

Si stabilisce che la riduzione massima può essere pari al 30% e le singole riduzioni non possono essere cumulate a quelle previste per i fabbricati fatiscenti o inagibili.